

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Avvisi

Avviso 7 giugno 2021

Circolare relativa alla procedura in materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76

Oggetto: Circolare relativa alla procedura in materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76

Premesse:

Il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" all'articolo 4 ha dettato "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*".

La Regione Lazio, con nota prot. n. 290956 del 2 aprile 2021 (**Allegato 1**), ha dettato indicazioni alle strutture sanitarie (pubbliche e private) regionali allo scopo consentire che tutte le comunicazioni a cura dei datori di lavori confluissero nella casella di posta elettronica certificata dedicata, sulla base di un format comune.

La presente procedura, elaborata per l'adempimento degli obblighi normativi, è volta ad assicurare il contemperamento tra interessi collettivi e personali, prestando la dovuta attenzione al rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali (primi tra tutti proporzionalità, minimizzazione e limitazione delle finalità), al fine di assicurare il bilanciamento tra l'interesse pubblico e la riservatezza, nel quadro dell'organizzazione regionale in tema di vaccinazione.

Le disposizioni contenute nell'articolo 4 del D.L. 1° aprile 2021 n. 44, di seguito esaminate nel dettaglio, dopo avere determinato i soggetti interessati dall'obbligo vaccinale, hanno individuato la Regione quale titolare del trattamento dei dati personali e di dati relativi alla salute, attribuendo il compito di ricevere le informazioni personali dagli ordini professionali e dai datori di lavori, verificare la situazione vaccinale (effettuata o prenotata) e consegnare, in caso di accertamento negativo, le informazioni apprese alla ASL di residenza al fine di invitare l'interessato all'adempimento, di acquisire cause di esonero/giustificazione ovvero di adottare l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo, comportante la potenziale sospensione dal servizio fino all'attuazione del piano vaccinale, o comunque fino al 31 dicembre 2021.

I. Il piano vaccinale in Regione Lazio

La Regione Lazio, con determinazione G016441 del 29 dicembre 2020, poi integrata e aggiornata con determinazione G01526 del 15 febbraio 2021, ha elaborato il proprio piano vaccinale, sulla scorta delle indicazioni del Ministero della Salute. Al paragrafo 6 della determinazione del 2020 ha elaborato la propria strategia, secondo le priorità definite a livello nazionale e secondo criteri di equità e giustizia, trasparenza e correttezza:

Nella fase I sono state individuate quali categorie prioritarie destinatarie della vaccinazione gli operatori sanitari, socio-sanitari e socioassistenziali e i residenti delle strutture per anziani socio-sanitarie e socioassistenziali in coerenza con quanto previsto nel Piano Strategico del Ministero della Salute del 12 dicembre 2020, di cui si è data informativa nella Conferenza Stato-Regioni- province autonome del 17 dicembre 2020 (CSR 235/2020).

Con l'aumento delle dosi e delle tipologie di vaccino gli scenari muteranno e di conseguenza saranno previste diverse modalità organizzative utili ad estendere la coorte vaccinale a persone anziane e ad altre categorie di soggetti, oltre al coinvolgimento, ai fini della somministrazione, degli operatori dei centri vaccinali, della sanità militare, dei MMG e PLS, dei medici competenti delle strutture sanitarie investite.

Le fasi dell'offerta saranno modulate e verranno implementate in base alle conoscenze sulla sicurezza ed efficacia vaccinale nelle diverse fasce di età e dei fattori di rischio, in base all'azione del vaccino, all'acquisizione di ulteriori informazioni sull'infezione e sulla trasmissione o sulla protezione da forme gravi di malattia e in base alle dosi disponibili.

Dopo avere, pertanto, concentrato l'attenzione sulla vaccinazione del personale sanitario e socio-sanitario impegnato a fronteggiare l'emergenza pandemica e del personale e degli ospiti delle residenze sanitarie (fase 1a) e nei confronti degli ultraottantenni (1b), la Regione ha iniziato la vaccinazione sui gruppi target identificati a livello nazionale, secondo l'elenco di cui al piano vaccinale dell'8 febbraio 2021 e dell'allegato 3 alla Circolare del Ministero della salute prot. n. 5079 del 9 febbraio 2021. Parallelamente alle categorie vulnerabili ha iniziato l'arruolamento delle altre persone secondo una priorità anagrafica.

Alla data del 25 aprile 2020 la Regione ha provveduto alla prenotazione delle persone fino alla coorte di nascita del 1961, procedendo progressivamente.

L'adempimento previsto dal decreto legge n. 44/2021 a carico della Regione, pertanto, verrà garantito e conformato al piano vaccinale regionale la cui attuazione, secondo la programmazione di cui al punto 5 del piano ad interim del 15 febbraio, è funzionalmente dipendente dalla distribuzione nazionale dei vaccini.

II. Analisi del testo normativo: articolo 4 D.L. 1° aprile 2021, n. 44 (articolo 4 commi 1-10)

L'intervento normativo è stato motivato per la *“primaria necessità che coloro che sono adibiti alla cura e salute delle persone nonché alla prevenzione delle malattie devono essere salvaguardati dal rischio di contrarre l'infezione, soprattutto quando svolgono la loro attività professionale, proprio per consentire di adempiere al meglio i loro compiti tanto in ambito pubblico che privato”*. È stata, pertanto, imposta l'obbligatorietà del vaccino anti COVID-19 all'intera platea di professionisti sanitari e degli operatori di interesse sanitario allo scopo di tutela della salute nel periodo ristretto di tempo di attuazione del piano vaccinale e comunque fino al 31.12.2021.

Si analizza del dettaglio il testo.

Il COMMA 1 individua le ragioni dell'obbligo vaccinale, la durata e i soggetti destinatari dell'obbligo

*In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ((di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,)) che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, **nelle farmacie, nelle parafarmacie** e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle **prestazioni lavorative dei soggetti** obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.*

Il COMMA 2 individua in quali casi è escluso l'obbligo vaccinale

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Il COMMA 3 descrive adempimenti stringenti per la trasmissione di dati conosciuti dagli ordini professionali e dai datori di lavoro delle categorie interessate

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.

*Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, **sociosanitarie e socio-assistenziali**, pubbliche o private, **nelle farmacie, nelle parafarmacie** e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano ((i medesimi dipendenti)).*

Il COMMA 4 individua l'obbligo della Regione/province autonome per la trasmissione dei dati dei non vaccinati alle Aziende sanitarie di residenza del soggetto destinatario dell'obbligo vaccinale

*Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, **segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.***

Il COMMA 5 indica adempimenti a carico dell'Azienda sanitaria locale: invito generale a presentare documentazione attestante avvenuta ottemperanza, esonero o differimento entro 5 giorni, invito specifico alla vaccinazione e termini di adempimento con obbligo alla presentazione del certificato.

Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante ((l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione)) o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

Il COMMA 6 disciplina l'atto di accertamento della ASL di inosservanza dell'obbligo vaccinale

Decorsi i termini ((per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale)) di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Il COMMA 7 onera l'ordine professionale a comunicare la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti o comportano rischio diffusione virus

La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

Il COMMA 8 descrive l'assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, inferiori o la sospensione dal lavoro

Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile ((per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso)) o emolumento, comunque denominato.

Il COMMA 9 indica la durata della sospensione del lavoro

La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

I COMMI 10-12 dettano misure per evitare la diffusione del contagio in rapporto alle mansioni dei soggetti interessati per i quali la vaccinazione è omessa o differita

Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

III. Trattamento dei dati

L'articolo 4 del D.L. 1° aprile 2021, al comma 4, nel porre a carico della Regione la verifica dello stato vaccinale per il tramite dei servizi informativi vaccinali di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi, chiarisce che quando “[...] non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, **nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali**, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati”.

In proposito, pertanto, si pone l’obiettivo per l’amministrazione di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Di seguito si procede, quindi, con l’analisi puntuale di tutti gli aspetti correlati al trattamento.

a. **Identificazione dei DATI da trattare:**

L’articolo 4, al comma 3, prevede che:

- a) gli **Ordini professionali** (medici-chirurghi e odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici e fisici infermieri, ostetrici, psicologi, TRSM tecnico sanitario radiologia medica- PSTRP e professioni sanitarie, tecniche, riabilitazione e prevenzione) trasmettono l’elenco dei **propri iscritti (nome, cognome luogo e data di nascita)**, con indicazione della **residenza** trasmesso a Regione o Provincia in cui ha sede;
- b) i **datori di lavoro** degli **operatori di interesse sanitario** che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti (**nome, cognome, data e luogo di nascita**) con tale **qualifica**, con l’indicazione del luogo di rispettiva **residenza**, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

I dati da trattare sono, pertanto:

Dati personali.

- cognome e nome
- luogo e data di nascita
- comune di residenza

Categorie particolari di dati personali:

- verifica stato vaccinale per VIRUS SARS- CoV-2 (effettuazione AVR o prenotazione sui sistemi regionali).

b. **CATEGORIE di soggetti Interessati:**

- appartenenti agli ordini di cui alla lettera a) ed esercenti **professioni sanitarie** di cui alla Legge 3/2018;
- **operatori di interesse sanitario (O.S.S.)**, massofisioterapista e assistente di studio odontoiatrico¹ di strutture sanitarie, sociosanitarie o socioassistenziali pubbliche e private o nelle farmacie o parafarmacie (lettera b);

c. **TRATTAMENTO DEI DATI: Titolari e Modalità**

I titolari del trattamento dei dati, come individuati dalla norma, sono la Regione e le Aziende sanitarie.

Il trattamento viene assicurato nei seguenti termini:

1. **a cura della REGIONE (Direzione Salute e integrazione socio-sanitaria/Area risorse Umane):** il trattamento è effettuato, con riferimento **ai dati personali trasmessi da Ordini e datori di lavoro**,

¹ l’articolo 1, comma 2, della legge n. 43/2006 richiamato nella relazione illustrativa demanda alla competenza regionale l’eventuale individuazione di ulteriori profili di operatore di interesse sanitario diversi da quelli di cui alle professioni individuate al comma 1; la Regione ha individuato le sole figure nazionali, riportate sul sito del Ministero della salute.

attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione e strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, verifica, comunicazione mediante la trasmissione.

I dati sono stati acquisiti dall'Area Risorse Umane del SSR della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria in quanto trasmessi o alla Direzione stessa o all'indirizzo pec: "arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it" secondo le indicazioni fornite con nota del 2 aprile 2021, prot. n. 290956 che ha previsto lo schema di file excel elencando le colonne da compilare (C.F. P. Iva datore di lavoro, Ragione sociale, C.F. professionista, Cognome e Nome, luogo di nascita, data di nascita e Comune di residenza).^{2,3}

Descrizione: *I dati sono raccolti in una cartella il cui accesso è limitato al personale assegnato all'Area Risorse Umane del SSR, appositamente individuato e autorizzato anche alla visualizzazione delle pec ricevute dall'Area.*

Gli elenchi sono stati inviati a mezzo pec (alla Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio).

Le note e gli allegati elenchi, acquisiti dalla pec e protocollati con il sistema Prosa, da parte del personale dell'area risorse umane del SSR legittimato all'accesso e specificatamente autorizzato ed istruito dal Titolare al trattamento dei dati per le finalità di cui all'articolo 4 del DL 44/2021 con atto della Direzione, sono salvati in una cartella ad uso esclusivo del personale autorizzato dell'Area risorse umane.

Il personale procederà a trasmettere esclusivamente i dati personali di cui all'articolo 4 comma 3 riportati al superiore punto a) al Responsabile del trattamento, società LAZIOcrea individuata con DGR 891/2017 e titolata ad accedere al sistema dell'anagrafe vaccinale e al sistema di prenotazione vaccinale mediante personale espressamente incaricato della verifica di cui all'articolo 4.

2. a cura di LAZIOcrea (Responsabile del trattamento).

Il trattamento è effettuato con riferimento a dati personali (come trasmessi dalla Regione- dall'incaricato) per operazioni riferite a **dati personali** di raccolta, registrazione, organizzazione e strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, adattamento o modifica, uso, verifica, comunicazione mediante trasmissione.

La verifica viene assicurata mediante l'incrocio dei dati riferiti all'interessato (codice fiscale) con quelli presenti nella banca dati del sistema anagrafe vaccinale e nella banca dati del sistema di prenotazione, allo scopo di verificare l'avvenuta vaccinazione ovvero l'avvenuta prenotazione ad una certa data (in ragione delle aperture delle agende ed in rapporto al piano vaccinale regionale) comportando, pertanto, anche il trattamento di **categorie particolari di dati** del soggetto interessato (dati sanitari), sulla base dei dati personali acquisiti.

3. a cura delle **Aziende sanitarie Locali**: che, operando previa individuazione di un incaricato comunicato a Regione e LAZIOcrea, accedono con specifica utenza (con la garanzia delle procedure di sicurezza necessarie), comunicata e autorizzata dalla stessa LAZIOcrea, esclusivamente al flusso dei dati relativi ai professionisti sanitari o agli operatori di interesse sanitario che - anche tenuto conto del rispetto del calendario vaccinale - non siano inseriti nell'anagrafe vaccinale né nel sistema di prenotazione del vaccino anti COVID-19 **risiedono nel territorio di competenza dell'Azienda sanitaria**.

La verifica, avendo dato esito negativo, viene infatti posta a disposizione della ASL nel flusso dedicato per gli adempimenti di competenza previsti dalla norma; la notifica a mezzo flusso informativo elaborato da LAZIOcrea equivale a segnalazione ai sensi dell'art. 4 comma 4.

² I dati ulteriori sono stati richiesti allo scopo della corretta identificazione del mittente (in ragione della mole) e della migliore garanzia di certezza nell'individuazione (Es. codice fiscale).

³ Nella nota in questione è stata richiesta l'indicazione di un referente, del n. telefono e dell'indirizzo mail per contatto in caso di necessità. Il referente e i dati (cellulare e mail) sono riferiti esclusivamente al soggetto/struttura che avrebbe curato la trasmissione degli elenchi.

La Regione procederà alla richiesta anche nei confronti delle Aziende fuori del territorio laziale, con riferimento ai professionisti sanitari e agli operatori di interesse sanitario residenti in regioni diverse.

Il processo come sopra definito consente di avere chiarezza e garanzia che:

- a) La liceità del trattamento, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c) ed e) del Regolamento [il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento] è riconducibile alla previsione normativa nazionale che pone a carico della Regione, e degli altri soggetti coinvolti, l'adempimento di un obbligo legale, individuando, pertanto, la finalità del trattamento medesimo ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettere g) h) ed i) del citato regolamento;
- b) La raccolta, la conservazione e la gestione dei dati personali e sanitari avviene, secondo quanto sopra illustrato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento, e quindi, di protezione dei dati personali e sanitari a cura di personale espressamente incaricato del trattamento, assicurando specifici flussi informativi accessibili a personale limitato;
- c) La conservazione dei dati personali e dei dati sanitari, trattati secondo le finalità della norma, viene assicurata per tutta la durata del piano vaccinale fino all'adempimento dell'obbligo normativo fissato al 31 dicembre 2021 e comunque per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, come aggiornata;
- d) Titolari del trattamento sono REGIONE Lazio (Direzione regionale salute e integrazione socio-sanitaria- Area Risorse umane) e ASL di residenza dell'interessato;
- e) Responsabile del trattamento è LAZIOCREA;
- f) Non verranno trattati altri dati oltre a quelli previsti dalla norma e, in caso di accidentale trasmissione a cura dei soggetti obbligati, la Regione avrà cura di cancellarli;
- g) L'informativa di cui all'art. 13 viene pubblicata, assieme alla procedura, sul sito regionale istituzionale (**Allegato 2**);

IV. Attività conseguenti a cura delle Aziende Sanitarie Locali

Le Aziende Sanitarie Locali, previamente abilitate, accedono al flusso informativo elaborato da LAZIOcrea, dal quale hanno conoscenza dell'esito negativo della verifica per l'interessato che risiede nel territorio di competenza; la notifica/messa a disposizione dell'informazione equivale a segnalazione, ai sensi dell'art. 4 comma 4.

L'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'articolo invita l'interessato con comunicazione formale (**Allegato 3**) a produrre entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante:

- a) l'effettuazione della vaccinazione;
oppure
- b) l'omissione o il differimento della vaccinazione ai sensi del comma 2 (*Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita*);
oppure
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione;
oppure
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1: non si tratta di *esercente professioni sanitarie o operatore di interesse sanitario ((di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,)) che svolge la propria attività in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie o negli studi professionali obbligato a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per la tutela della salute pubblica e per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'esecuzione di prestazioni di cura e assistenza.*

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c), (in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale) o d) l'Azienda sanitaria, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla

somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 (**Allegato 4**), indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1 (secondo le modalità definite dall'Azienda di accesso alla vaccinazione all'interno della programmazione regionale).

Decorso inutilmente il termine di 5 giorni senza che lo stesso si sia presentato nella data e luogo indicati per la vaccinazione/prenotazione, l'Azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale (**Allegato 5**).

L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni, secondo misure tecniche e organizzative a disposizione del titolare in raccordo con il responsabile e utili ad assicurare la sicurezza dei dati, presso le autorità competenti (es. richiesta alla Regione di indicare il datore di lavoro- **Allegato 6**), la ASL ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. Il comma 7 dell'articolo 4 prevede una ulteriore comunicazione: anche l'Ordine professionale comunica la sospensione di cui al comma 6 all'interessato.

V. Adempimenti del Datore di lavoro

CASO A. In caso di ricezione della comunicazione dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, il datore di lavoro (gestore di strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, di farmacie, parafarmacie o di titolare di studi professionali), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza:

- a) adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che comportano lo svolgimento dell'attività di prestazioni di cura e assistenza in qualità di esercente professione sanitaria o operatore di interesse sanitario, e che non implicano rischi di diffusione del contagio, assicurando il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate;
- b) quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 (fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale ovvero fino al completamento del piano vaccinale o comunque fino al 31.12.2021), non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

CASO B. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 2 bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, disciplinanti rispettivamente l'astensione dal lavoro per i dipendenti per i quali non sia possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile con conseguente malattia ovvero la previsione dello svolgimento dell'attività in modalità agile del lavoro come di norma per i lavoratori fragili, in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita e il datore di lavoro:

- a) adibisce i soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Allegati:

Allegato 1: nota prot. n. 290956 del 2 aprile 2021

Allegato 2: informativa di cui all'articolo 13 di cui al GDPR 2016/679;

Allegato 3: modello invito ASL alla presentazione di documentazione;

Allegato 4: modello invito ASL a sottoporsi a vaccinazione;

Allegato 5: modello di Atto di accertamento inosservanza dell'obbligo vaccinale;

Allegato 6: modello di richiesta di informazioni relative a datore di lavoro e ordine professionale.



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

AREA RISORSE UMANE

A tutte le Aziende, gli Enti e le strutture pubbliche e private del S.S.R.

Indirizzi PEC in allegato

OGGETTO: D.L. n. 44 del 01/04/2021. Richiesta elenchi degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021, pubblicato nella Serie Generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 01/04/2021, si chiede di trasmettere alla scrivente Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria gli elenchi degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari impegnati nell'erogazione di cura ed assistenza presso tutte le Aziende, gli Enti e le strutture sanitarie e sociosanitarie del Servizio Sanitario Regionale, sia pubbliche che private.

Gli elenchi dovranno essere trasmessi utilizzando esclusivamente il formato Excel allegato alla presente nota, compilato in tutti i suoi campi, e dovranno pervenire alla scrivente Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria via PEC all'indirizzo arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it, **entro e non oltre il 06/04/2021.**

Negli elenchi dovranno essere inclusi tutti gli esercenti delle professioni sanitarie e gli operatori socio sanitari in servizio presso la struttura che sono impegnati, con qualunque tipologia contrattuale, direttamente nell'erogazione di prestazioni di cura ed assistenza.

Si raccomanda di indicare, con la trasmissione del file, il nominativo di un referente indicandone il telefono e l'indirizzo e-mail per eventuale contatto in caso di necessità.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area

Eleonora Alimenti

Il Direttore

Massimo Annicchiarico

INFORMAZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI VACCINALI PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO PER LA PREVENZIONE DELL'INFESIONE DA VIRUS SARS-CoV-2 DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.L. 1° APRILE 2021, n. 44.

ai sensi dell'art 13 del GDPR UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali

Il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, all'articolo 4, ha dettato "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2* mediante la previsione dell'**obbligo vaccinale gratuito** per *gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*."

La vaccinazione - somministrata in conformità al piano vaccinale regionale adottato con determinazione G016441 del 29 dicembre 2020, poi integrato con determinazione G01526 del 15 febbraio 2021, sulla scorta delle indicazioni del Ministero della Salute - **costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.**

La Regione Lazio, in adempimento dell'obbligo normativo, ha elaborato una procedura pubblicata sul sito istituzionale - di cui la presente informativa è parte integrante - volta ad assicurare il contemperamento tra interessi collettivi (tutela della salute pubblica) e personali (tutela dei dati e riservatezza), nel quadro dell'organizzazione regionale in tema di vaccinazione.

Chi sono i destinatari dell'obbligo vaccinale, durata dell'obbligo e casi di esclusione

I destinatari dell'obbligo vaccinale sono *gli esercenti le professioni sanitarie* (appartenenti agli ordini ed esercenti professioni sanitarie di cui alla Legge 3/2018) e gli operatori di interesse sanitario (O.S.S. massofisioterapista e assistente di studio odontoiatrico) che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.

L'obbligo vaccinale è previsto fino alla completa attuazione del piano vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.

Adempimenti a carico dell'ordine professionale di appartenenza e del datore di lavoro delle categorie interessate

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette alla Regione l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla Regione.

Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza.

Adempimenti a carico della Regione

Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi la Regione, nel rispetto delle indicazioni del piano vaccinale e delle disposizioni in materia di dati personali, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verifica lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi, provvedendo a segnalare immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

Adempimenti a carico dell'Azienda sanitaria locale competente in ragione della residenza dell'interessato

In caso di segnalazione da parte della Regione, l'Azienda sanitaria locale invita l'interessato a presentare documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione o prenotazione [con conseguente presentazione nei 3 (tre) giorni successivi la certificazione] ovvero l'esonero o il differimento entro 5 (cinque) giorni; in caso di inutile decorso del termine l'Azienda inoltra specifico invito alla vaccinazione indicando modalità e termini.

Inosservanza dell'obbligo vaccinale

In caso di mancata presentazione di certificazione vaccinale, di avvenuta prenotazione o di documentazione medica comprovante la sussistenza di condizioni di esonero o differimento della vaccinazione, oppure in caso di mancata presentazione all'invito a vaccinarsi la ASL accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà successiva comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine di appartenenza. L'atto di accertamento determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. L'Ordine dà comunicazione della sospensione all'interessato.

Conseguenze in caso di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale o in caso di esonero o differimento della vaccinazione

Il datore di lavoro:

- a) in caso di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, assicurando il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate; nel caso in cui non fosse possibile la diversa mansione, l'attività lavorativa è sospesa e non sono dovuti retribuzione né emolumenti fino al completamento del piano vaccinale e comunque fino al 31 dicembre 2021.
- b) in caso di omissione o differimento per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, fermo lo svolgimento dell'attività in modalità agile ovvero l'astensione dal lavoro per i dipendenti per i quali non è possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile con conseguente malattia.

Si forniscono di seguito le informazioni previste dall'art 13 del Regolamento UE 2016/679 richiamato

Categorie di dati oggetto di trattamento:

Dati personali.

- cognome e nome
- luogo e data di nascita
- comune di residenza

Categorie particolari di dati personali (dati relativi allo stato di salute)

- verifica stato vaccinale per VIRUS SARS- CoV-2 (registrazione vaccinazione su AVR – Anagrafe Vaccinale Regionale o prenotazione sui sistemi regionali).

Detti dati personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali di cui al suindicato Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento) e al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, nonché secondo le disposizioni specifiche in materia emergenziale (art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44).

Titolare del trattamento e destinatari della comunicazione dei dati

I Titolari del trattamento sono la Regione Lazio i dati acquisiti dall'Anagrafe Vaccinale Regionale o dai sistemi informativi possono essere comunicati solo e soltanto in caso di accertamento negativo della vaccinazione o della prenotazione, all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della residenza dell'interessato. Identità e contatti dei propri responsabili sono indicati sul sito istituzionale di ciascuna Azienda (ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Roma 6, ASL LT, ASL FR, ASL RI, ASL VT).

Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione socio-sanitaria – Are risorse umane del SSR < Dott.ssa Eleonora Alimenti e-mail alimenti@regione.lazio.it - pec: arearisorseumanessr@regione.lazio.legalmail.it>

Finalità e base giuridica del trattamento

La liceità del trattamento, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c) ed e) del Regolamento [il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento] è riconducibile alla previsione normativa nazionale che pone a carico della Regione, e degli altri soggetti coinvolti, l'adempimento di un obbligo legale, individuando, pertanto, la finalità del trattamento medesimo ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettere g) h) ed i) del citato regolamento.

Periodo di conservazione

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati contemplati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i Suoi dati personali e sanitari verranno trattati personale espressamente abilitato all'accesso riservato.

La conservazione dei dati personali e dei dati sanitari, trattati secondo le finalità della norma, viene assicurata per la durata del piano vaccinale fino all'adempimento dell'obbligo normativo fissato al 31 dicembre 2021 e comunque per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, come aggiornata;

Modalità di trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati con l'ausilio di strumenti informatici dal personale autorizzato dal Titolare del trattamento e dal Responsabile del trattamento e sono trasmessi attraverso reti telematiche.

Al predetto personale sono state fornite specifiche istruzioni per garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli obblighi inerenti la riservatezza e all'adozione di misure di sicurezza, tecniche e organizzative, volte ad assicurare la segretezza e la libertà di cura dell'interessato.

I dati sanitari sono trattati secondo modalità rispondenti alle regole vigenti e l'autenticazione per l'accesso al personale autorizzato è assicurata secondo specifiche regole informatiche di sicurezza.

All'interessato è data la possibilità di esercitare a più livelli il controllo sul trattamento dei suoi dati.

Diritti degli interessati e responsabile della protezione dei dati

In ogni momento Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per avere informazioni e chiarimenti sui trattamenti indicati all'interno del presente contesto ed esercitare i diritti che Le sono riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UR 2016/679.

Per eventuali violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali – limitatamente alle attività effettuate dal Titolare del trattamento - potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:

< dpo@regione.lazio.it >

Per eventuali violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Roma, Piazza Venezia, 11 - 00187), seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità stessa: www.garanteprivacy.it.



ASL _____

Allegato 3

Signor/Signora

Via _____

Cap _____

OGGETTO: Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, articolo 4. Procedura in materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

Gen.le Signor/Signora,

il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” all’articolo 4 ha dettato: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”.

Dalla consultazione dell’Anagrafe Vaccinale Regionale e della banca dati dei sistemi di prenotazione non risulta che Lei sia stato/a vaccinato/a, né si sia prenotato/a per la somministrazione del vaccino, pur rientrando nella categoria delle persone interessate dall’obbligo vaccinale.

In ragione di quanto sopra, con la presente comunicazione è invitato/a formalmente a produrre, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante:

- a) l’effettuazione della vaccinazione;
oppure
- b) documentazione attestata dal MMG che giustificano l’omissione o il differimento della vaccinazione ai sensi del comma 2 (*Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita*);
oppure
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione;
oppure
- d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo (non corrisponde ad *esercente professioni sanitarie o operatore di interesse sanitario che svolge la propria attività in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie o negli studi professionali obbligato a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per la tutela della salute pubblica e per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’esecuzione di prestazioni di cura e assistenza*).

In caso di mancata presentazione della documentazione giustificativa entro il termine di cinque giorni, Lei sarà invitato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 secondo le modalità e i termini definiti da questa Azienda all’interno della programmazione regionale, allo scopo di adempiere all’obbligo vaccinale.

Nel caso di produzione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione (lettera c) è invitato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

La ASL



ASL _____

Allegato 4

Signor/Signora

Via _____

Cap _____

OGGETTO: Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, articolo 4. Invito a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti VIRUS SARS-CoV-2

Gen.le Signor/Signora,

premessi che:

- il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” all'articolo 4 ha dettato: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”;
- dalla consultazione dell'Anagrafe Vaccinale Regionale e della banca dati dei sistemi di prenotazione non risulta che Ella sia stato/a vaccinato/a, né si sia prenotato/a per la somministrazione del vaccino, pur rientrando nella categoria delle persone interessate dall'obbligo vaccinale;
- che con precedente comunicazione con la quale è stato invitato/a formalmente a produrre, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante: a) l'effettuazione della vaccinazione; b) la documentazione attestata dal MMG che giustificano l'omissione o il differimento della vaccinazione; c) la presentazione della richiesta di vaccinazione o d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
- che il termine di cui al punto precedente è decorso inutilmente;

Considerata l'esigenza di adempiere all'obbligo vaccinale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 5, del Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44,

E' INVITATO/A

a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 allo scopo di adempiere all'obbligo vaccinale, presentandosi il giorno _____ presso _____ alle ore _____

La mancata presentazione nella data e luogo indicati per la vaccinazione comporta l'accertamento a cura di questa Azienda sanitaria locale dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale che verrà comunicato al Suo datore di lavoro e all'eventuale ordine di appartenenza, con conseguente sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

La ASL



ASL _____

Allegato 5

Signor/Signora

Via _____

Cap _____

Datore di lavoro

Ordine professionale di appartenenza.

ATTO DI ACCERTAMENTO

DELL'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO VACCINALE

(ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44)

Premesso che:

- il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" all'articolo 4 ha dettato: "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario";
- dalla consultazione dell'Anagrafe Vaccinale Regionale e della banca dati dei sistemi di prenotazione non risulta che Ella sia stato/a vaccinato/a, né si sia prenotato/a per la somministrazione del vaccino, pur rientrando nella categoria delle persone interessate dall'obbligo vaccinale;
- è decorso inutilmente il termine di 5 giorni dalla ricezione dell'invito formale a produrre la documentazione comprovante: a) l'effettuazione della vaccinazione; b) la documentazione attestata dal MMG che giustificano l'omissione o il differimento della vaccinazione; c) la presentazione della richiesta di vaccinazione o d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
- con comunicazione del _____ è stato/a invitato/a a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 allo scopo di adempiere all'obbligo vaccinale;

Considerata la mancata presentazione nella data e luogo indicati per la vaccinazione;

Visto l'articolo 4, comma 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44;

questa Azienda Sanitaria Locale

ACCERTA

l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, con conseguente sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Si trasmette il presente atto di accertamento, per i seguiti di competenza, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza.

La ASL



ASL _____

Allegato 6

Direzione Salute
e integrazione socio-sanitaria
Area risorse umane

Oggetto : Acquisizione di informazioni

Premesso che:

- il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” all’articolo 4 ha dettato: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”;
- dalla consultazione dell’Anagrafe Vaccinale Regionale e della banca dati dei sistemi di prenotazione non risulta che Ella sia stato/a vaccinato/a, né si sia prenotato/a per la somministrazione del vaccino, pur rientrando nella categoria delle persone interessate dall’obbligo vaccinale;
- è decorso inutilmente il termine di 5 (cinque) giorni da dalla ricezione dell’invito a presentare la documentazione comprovante: a) l’effettuazione della vaccinazione; b) la documentazione attestata dal MMG che giustificano l’omissione o il differimento della vaccinazione; c) la presentazione della richiesta di vaccinazione o d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale;
- il/la Signor/Signora _____ non si è presentato/a all’invito a sottoporsi alla vaccinazione secondo le modalità e i termini indicati da questa ASL con comunicazione del _____;
- questa Azienda sta procedendo all’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale previsto dal decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, con conseguente sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

A tale scopo si chiede di conoscere il datore di lavoro e l’Ordine professionale di appartenenza.

Per la ASL